



# COMUNE DI ONIFAI

## Provincia di Nuoro

Via Municipio, 17 – 08020 Onifai (NU) | 0784/97418  
 protocollo@pec.comune.onifai.nu.it | www.comune.onifai.nu.it  
 C.F. 80006610911 | P.I. 00574780912

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. <b>36</b> del <b>28/12/2021</b>	<b>Oggetto:</b> RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE
--	---

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18:15**, nella sala delle adunanze del Comune, convocato regolarmente in prima convocazione e in sessione Ordinaria, notificato ai signori consiglieri a norma di legge, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Monne Luca	Si	
Consigliere Comunale	Branchitta Francesco	Si	
Consigliere Comunale	Carta Francesco	Si	
Consigliere Comunale	Chessa Cristina	Si	
Consigliere Comunale	Lai Giorgio	Si	
Consigliere Comunale	Manni Ettore	Si	
Consigliere Comunale	Sedda Pier Franco	Si	
Consigliere Comunale	Succu Stefania	Si	
Consigliere Comunale	Ungaro Francesco	Si	

Totale Presenti: **9**

Totale Assenti: **0**

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il **Sindaco Dott. Luca Monne**. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dott. Mario Mattu** in videoconferenza. La seduta è **Pubblica**.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto all'Ordine del Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art.18 legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

*"1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

*a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*

*b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

*c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

*d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

*e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

*f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*

*g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**ATTESO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**CONSIDERATO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. e vale a dire per:

- 1) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- 2) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50/2016;
- 3) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n.50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;

- 4) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - 5) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio(...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"

**RICHIAMATO** l'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 inerente la Revisione straordinaria delle partecipazioni che testualmente recita:

*1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. vale a dire:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art.4, T.U.S.P., sopra citato;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

**DATO ATTO** che il provvedimento motivato di cui sopra va adottato anche nell'ipotesi in cui l'Ente non detenga partecipazioni societarie, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1 del TUSP;

**VISTA** la deliberazione della Corte dei Conti- Sezione Autonomie n.22/2018/SEZAUT/INPR del 21.12.2018 ad oggetto Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.lgs. n. 175/2016, contenente specifiche linee guida, con annesse schede tecniche predisposte dalla stessa Corte, quale indicazione procedurale per arrivare alla comunicazione degli esiti della ricognizione straordinaria;

**DATO ATTO** che dette schede costituiscono un “modello standard dell’atto di ricognizione” che, secondo la Corte, deve “essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti”;

**PRESO ATTO** che la disciplina sulle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche è stata modificata con la legge di bilancio per il 2019 (legge n.145 del 2018, articolo 1, commi 721-724) al fine di attenuare la portata di taluni obblighi previsti dal Testo unico approvato con il decreto legislativo n.175 del 2016; nello specifico i commi 722 e 724 ampliano l'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma delle società a partecipazione pubblica, prevedendo che i piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei conti, non debbano riguardare i gruppi di azione locale, inclusi i gruppi LEADER.

**ESAMINATA** la allegata Relazione tecnica, con valenza ricognitiva e propositiva a supporto della revisione straordinaria delle partecipazioni richiesta dall’art. 24 D. Lgs. 175/2016, con allegate schede standard;

**PRESO ATTO** che la sola società ABBANOVA SpA - Gestore unico del Servizio Idrico Integrato risulta essere partecipata direttamente dal Comune di Onifai;

**CONSIDERATO** che:

- il Comune di Onifai aderisce obbligatoriamente all’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS), prima denominato A.T.O. Sardegna, che con nota prot. 4584 del 14.09.2017, in merito alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ha chiarito di non essere una società partecipata bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i Comuni che rientrano nell’ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell’art. 4 dello statuto della EGAS stessa;
- pertanto non si ritiene di dover inserire l’EGAS tra le società partecipate;

**DATO ATTO** che AbbanoVA S.p.A., gestore unico del Servizio Idrico Integrato a seguito dell’affidamento "in house providing" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell’Assemblea dell’Autorità d’Ambito su citata, è interamente partecipata da Enti Pubblici e attualmente è costituita da 342 Comuni soci e dal socio Regione Sardegna, che finanzia interamente le quote di partecipazione dei Comuni soci;

**RITENUTO** che non ricorrano le fattispecie di cui di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P, trattandosi di società partecipata che produce un servizio all’Ente pubblico, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, per cui non si ritiene di dover adottare alcun piano di razionalizzazione delle società partecipate;

**RITENUTO** di dover dare atto di quanto sopra ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;  
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il vigente Regolamento di contabilità;  
All'unanimità

#### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** il piano di ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Onifai, come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, costituito da relazione tecnica, secondo lo schema approvato dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie con deliberazione n. 22/2018/SEZAUT/INPR del 21.12.2018, per ogni singola partecipazione, condividendo le motivazioni analitiche alla base delle proposte operative;

**DI AUTORIZZARE** pertanto, per le motivazioni indicate in premessa, il mantenimento dell'unica partecipazione del Comune, che qui di seguito si riporta in modo sintetico:

- mantenimento ABBANOVA SpA - Gestore unico del Servizio Idrico Integrato;

**DI TRASMETTERE** il presente atto alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 24, comma 1, del TUSP;

**DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'apposito applicativo del Dipartimento del Tesoro "Partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portales Tesoro.mef.gov.it>, ai sensi dell'art. 15, comma 4, e dell'art. 24, comma 2, del TUSP, allorquando verranno comunicati nel 2022 i termini di avvio e scadenza per il caricamento dei dati;

**DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella apposita Sezione di Amministrazione Trasparente;

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

<b>Sindaco</b>	<b>Segretario Comunale</b>
<i>Dott. Luca Monne</i>	<i>Dott. Mario Mattu</i>

\*\*\*

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione, esprime parere **Favorevole**.

**Il Responsabile del Servizio**  
VEDELE FRANCA PINA

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile della Ragioneria, in ordina alla regolarità contabile della presente deliberazione, esprime parere **Favorevole**.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
VEDELE FRANCA PINA

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno **29/12/2021** per quindici giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

è **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

*Dalla residenza municipale, il 29/12/2021*

**Il Responsabile del Servizio**  
VEDELE FRANCA PINA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d'Ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data **29/12/2021** per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
- nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).

**Onifai**, 29/12/2021

**Il Responsabile del Servizio**

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

*Dalla residenza municipale, il \_\_\_\_\_*

**Il Responsabile del Servizio**